



# COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

N°22 Reg. delib.	Ufficio competente EDILIZIA PRIVATA
---------------------	--

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

### OGGETTO

OGGETTO	L.R. 23 APRILE 2004, n. 11, art. 18 - VARIANTE ALLE N.T.A. DEL P.R.G. VIGENTE (DIVENUTO PRIMO P.I. PER LE PARTI COMPATIBILI CON IL PAT) - ADOZIONE
---------	--

Oggi **ventiquattro** del mese di **luglio** dell'anno **duemilavent**i alle ore **21:08**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in sessione seduta di Prima convocazione il Consiglio Comunale così composto al momento della trattazione del presente argomento:

	Presente/Assente		Presente/Assente
BISATO LUIGI	Presente	VIVONA ALESSANDRA	Presente
BORINA FABIO	Presente	ZAMPIERI ALESSIA	Assente
BERNARDO SILVIA	Presente	ZOTTI GIOVANNI	Presente
CABBIA FIORIN RAFFAELLA	Presente	BANO MARCELLO	Presente
CAMPORESE ANDREA	Presente	CACCO GIANMARIA	Assente
MASETTO GIUSEPPE	Presente	CANNISTRACI NICOLA	Assente
PARPAIOLA MARCO	Presente	CELIN RICCARDO	Presente
PELLEGRINO FEDERICA	Presente	LISI GIORGIO	Presente
TISATO SOFIA	Presente		

Presenti 14 Assenti 3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Il Segretario generale BERGAMIN RAFFAELE MARIO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. BISATO LUIGI nella sua qualità di IL SINDACO, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg.

VIVONA ALESSANDRA  
ZOTTI GIOVANNI  
BANO MARCELLO

OGGETTO	L.R. 23 APRILE 2004, n. 11, art. 18 - VARIANTE ALLE N.T.A. DEL P.R.G. VIGENTE (DIVENUTO PRIMO P.I. PER LE PARTI COMPATIBILI CON IL PAT) - ADOZIONE
---------	--

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Discussione:

Sindaco: a questo punto passiamo al nono punto all'ordine del giorno, che in realtà era il decimo, ed è:

L.R. 23 APRILE 2004 N. 11, ART 18 – VARIANTE ALLE N.T.A. DEL P.R.G. VIGENTE (DIVENUTO PRIMO P.I. PER LE PARTI COMPATIBILI CON IL PAT) – ADOZIONE

Vicesindaco Borina: da diverso tempo assistiamo ad interventi di riqualificazione/trasformazione edilizia nel nostro territorio.

Terminati quelli più importati di riconversione di siti produttivi dismessi ed altri relativi ad oggettive situazioni di vetustà di strutture artigianali commiste alla residenza (la tipica casa bottega dell'artigianato veneto) ultimamente tale riqualificazione avanza implacabile anche su diverse parti del tessuto edilizio significativo per il suo impianto urbanistico complessivo caratterizzato da una bassa densità abitativa.

Il rischio di trasformazioni pressoché irreversibili derivanti da ulteriori interventi di antropizzazione particolarmente invasivi (possibili anche alla luce dell'attuale quadro normativo che, sull'altare del divieto di consumo di suolo, finisce col sacrificare in modo indiscriminato le parti già edificate del territorio, che ben possono essere oggetto invece di un trattamento differenziato visto che sono una parte qualificante e per questo riconosciuta, come peculiarità stessa del comune di Noventa, va attentamente valutato alla luce di quanto succede.

Il Comune di Noventa Padovana, nel corso degli anni, ha adottato una politica urbanistica in relazione alle zone residenziali di nuova edificazione dettando delle specifiche norme (tanto a livello generale nel P.R.G., quanto a livello di strumenti urbanistici attuativi) che hanno limitato, ad esempio, la possibilità di sviluppo in altezza dei fabbricati o limitato l'indice e la densità edilizia del singolo lotto (si veda gli artt. 20, 21 e 22 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi) o contenuto il rapporto di copertura nei lotti superiore ai 1000mq.

L'applicazione di tale disciplina ha fatto sì che, ad oggi, ampie porzioni del territorio siano caratterizzate da un ordinato tessuto urbanistico, in cui ad essere decisamente prevalenti sono le tipologie residenziali di c.d. "case isolate" (case singole, bifamiliari o trifamiliari al massimo), con un carico insediativo limitato (e con opere di urbanizzazione corrispondenti, ovviamente, a tale carico urbanistico).

Queste aree, che il Settore Urbanistica ha provveduto ad individuare, costituiscono un tratto tipico e caratterizzante di alcune parti di Noventa Padovana, che il Comune intende salvaguardare, approvando, una variante al Repertorio Normativo che salvaguardi il rispetto della tipologia edilizia esistente, anche attraverso il contenimento del possibile aumento del numero delle unità abitative.

La tipologia edilizia rappresenta la modalità di classificazione degli immobili in base alle loro caratteristiche: funzionali, organizzative e distributive.

Molti quartieri di Noventa Padovana sono caratterizzati dalla presenza di "case isolate", e hanno un giardino privato più o meno consistente. Ne consegue che questa parte del tessuto urbano è

caratterizzata dalla presenza di un tipo edilizio di uni, bi o tri-familiari, ovvero che al massimo sono presenti edifici da tre alloggi. Questa caratteristica distingue le cosiddette “case isolate” dagli edifici plurifamiliari (di tipologia a schiera, blocco, linea, torre).

La demolizione, nei contesti sopradescritti, di un edificio a casa isolata (una bifamiliare o una casa singola ad esempio) per la realizzazione di un edificio plurifamiliare utilizzando il volume previsto dal piano e le deroghe della normativa urbanistica/edilizia vigente, può provocare un aumento non controllato del carico urbanistico alterando l'equilibrio urbanistico esistente tra abitanti insediati e infrastrutture e servizi esistenti.

Questa nozione deriva dall'osservazione che ogni insediamento umano è costituito da un elemento cosiddetto primario (abitazioni, uffici, negozi, etc.) e da uno secondario di servizio (opere pubbliche in genere: uffici pubblici, parchi, strade, parcheggi, fognature, elettrificazione, servizio idrico, condutture di erogazione del gas) che deve essere proporzionato all'insediamento primario ossia al numero degli abitanti insediati ed alle caratteristiche dell'attività da costoro svolte.

Quindi, il carico urbanistico è l'effetto che viene prodotto dall'insediamento primario come domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza del numero delle persone insediate su di un determinato territorio.

Si tratta di un concetto non definito dalla vigente legislazione, ma che è in concreto preso in considerazione in vari standards urbanistici di cui al decreto ministeriale 1444/68 che richiedono l'inclusione, nella formazione degli strumenti urbanistici, di dotazioni minime di spazi pubblici per abitante a seconda delle varie zone.

L'Amministrazione Comunale, tenuto conto che il numero di alloggi influisce sul carico urbanistico dell'area, risultando correlato alla presenza di nuclei familiari, uno per ciascuno alloggio, nell'esercizio del proprio potere pianificatorio, vuole limitare la possibilità di snaturare alcuni quartieri caratterizzati dalla presenza di case isolate a seguito del possibile inserimento di edifici plurifamiliari, prevedendo in dette aree il numero massimo di tre alloggi contenendo il più possibile l'equilibrio urbanistico esistente tra abitanti insediati, infrastrutture e servizi esistenti, considerato che in particolar modo le infrastrutture esistenti, come strade, spazi per manovra e parcheggi, reti dei servizi (acqua nere, rete idrica, rete di distribuzione energia elettrica, gas, reti tecnologiche) spazi per verde attrezzato diventa impossibile adeguarla specie se gli interventi edilizi avvengono a macchia di leopardo in piccoli lotti e non in aree significative per dimensioni.

In linea generale non è possibile prescindere il numero di alloggi dal tipo edilizio concretamente progettabile, e quindi in tali aree appositamente individuate, sono ammesse solamente le tipologie edilizie: unifamiliare, bifamiliare o tri familiare.

Poiché possono presentarsi, soprattutto in casi particolari, come ampliamenti di edifici esistenti, tipologie edilizie diverse da quelle suindicate, è prescritto che in ogni caso, prescindendo dal tipo edilizio, è concessa la realizzazione di un massimo di tre alloggi complessivi.

Infine, poiché esistono ZTO che, se pur caratterizzate in grande maggioranza dalla presenza di case isolate, hanno al loro interno edifici con più alloggi, è evidente che in quei casi sono fatti salvi gli eventuali edifici plurifamiliari (a blocco, a schiera o in linea), esistenti alla data di adozione della presente variante che vedono confermati il numero degli alloggi esistenti.

La norma inserita nel repertorio normativo per le aree indicate in seguito, è la seguente:

“Per gli interventi di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione e di ampliamento sono ammesse solamente le tipologie edilizie: unifamiliare, bifamiliare o tri familiare. In ogni caso, prescindendo dal tipo edilizio, è concessa la realizzazione di un massimo di tre alloggi complessivi. Sono fatti salvi gli eventuali edifici a blocco esistenti, plurifamiliari, che vedono confermati il numero degli alloggi esistenti”.

Interviene il Consigliere Bano che dà lettura della nota è allegata al presente atto.

Vicesindaco Borina: la variante fa riferimento al documento del Sindaco che è stato presentato un anno fa nel mese di Settembre. Tutta la concertazione che si doveva fare è stata fatta. Quella variante incideva negli indici della potenziale edificatoria. In questo caso non incide. Non si aumenta il volume né l'altezza. Questa variante sarà una scelta che qualifica il territorio di Noventa. Tutti ci chiamano il giardino di Padova. Le trasformazioni edilizie di queste dimensioni durano nel tempo. Quindi guardiamo in prospettiva.

Sindaco: mi aspettavo che ci chiedeste di essere più restrittivi.

Consigliere Bano: ritengo che quando ci sono delle regole, le regole devono valere per tutti. Non mi piace il vostro modo di fare. La discussione e la pubblicità è giusta e corretta.

Sindaco: opinioni che noi rispettiamo. Qui si prende atto di una situazione in atto e in questo consesso tentiamo di governare il paese che viviamo e amiamo. La scelta politica non dà nessuna indicazione di un caso rispetto ad un altro. Tutte le norme sono modificabili, quindi noi rispettiamo la norma e sappiamo che tutti gli atti che sono stati prodotti antecedentemente alla variante sono validi sulla base della normativa precedente.

Lei non approva avendo contestato. Nel prossimo punto noi approviamo una convenzione con i privati, che determina l'uso del verde, e dei posti macchina. Sulla base dei casi ci siamo determinati se era possibile difendere interi quartieri di Noventa. Noi pensiamo che la qualità del vivere dipende dalla stratificazione storica delle costruzioni. Lei ha fatto una requisitoria, ma non ci ha detto niente sulla sostanza. L'adozione prevede delle osservazioni. E se pervengono delle osservazioni siamo disponibili a rivederci.

Consigliere Bano: io non mi ergo a cittadino superiore ad altri cittadini. Abbiamo avuto benefici da certe leggi per farci casa nostra. Non venga a farci la morale.

Consigliere Bano: c'è bisogno di collegialità. Non condivido il modo che avete di fare. Il consiglio è a porte chiuse. Non avete interloquito.

Consigliere Lisi: chiedo chiarimenti delle cartine allegate al documento.

Arch. Friso, Resp. sett. urbanistica, ed. privata: sono inserite dal sistema di gestione.

Consigliere Lisi: le aree rosse evidenziate tengono conto di una certa zona, le costruzioni più recenti vengono tenute in considerazione?

Arch. Friso, Resp. sett. urbanistica, ed. privata: nella relazione abbiamo spiegato. Il primo punto è stato individuare gli edifici di case isolate rispetto ai condomini, quartieri con bassa densità urbanistica. Non è stato facile condurre un'analisi di questo tipo. Abbiamo voluto far emergere la qualità di determinati insediamenti e tutelarli. La necessità della variante è la tutela della qualità del territorio.

Consigliere Lisi: volevo capire quali erano le discriminanti. Vedo che manca la scuola, le rotonde.

Arch. Friso, Resp. sett. urbanistica, ed. privata: quando faremo la variante le aggiorneremo.

Consigliere Bano: Per quale motivo avete richiesto il parere all'avvocato?

Arch. Friso, Resp. sett. urbanistica, ed. privata: la legge non esplicita il potere del Comune. La legge si concentra sulla norma edilizia. Volevamo capire fino a che punto un' iniziativa di questo tipo poteva portare a contrasti tecnici. Lo studio ha affermato che si tratta di una norma a tutela di qualità del territorio.

Arch. Friso, Resp. sett. urbanistica, ed. privata legge il parere dell'avvocato.

Consigliere Bano: il tecnico che seguiva prima di lei diceva il contrario.

Il Segretario cita la norma dell'art.78 comma 2 T.U.E.L. In base alla quale chi ha interessi fino al quarto grado di parentela o affinità deve astenersi dalla discussione e dalla votazione.

Vicesindaco Borina: chiedo un emendamento in cui si chiede di inserire una frase.

Il Sindaco chiede la sospensione del Consiglio. (ore 23.55)

Favorevoli all'unanimità alla sospensione.

Riprende la seduta di Consiglio dopo la sospensione alle ore 00.08.

Consigliere Celin: quanti sono i numeri di posti auto di proprietà del Comune? Essendo una compensazione di un onere il Comune avrebbe potuto chiedere un'altra area. I posti verranno ceduti. Quando mi incarico di una spesa di manutenzione non c'è un equilibrio perchè a fronte di uno sconto sugli oneri di urbanizzazione quanto mi viene di sconto per i posti auto?

Vicesindaco Borina: noi abbiamo chiesto uno scomputo.

Consigliere Lisi: vedo quaranta posti auto. Sono tre auto per ogni appartamento?

Arch. Friso, Resp. sett. urbanistica, ed. privata: c'è una norma che prevede che ci siano per ogni alloggio almeno due posti auto. Si aggiunge a seconda della metratura. Un posto auto garage e un posto auto scoperto è obbligatorio. Il nostro piano regolatore ha un articolo che impone per ogni incremento di popolazione un determinato standard che si rapporta agli abitanti insediati.

Vicesindaco Borina: proponiamo un emendamento. Si propone di togliere la frase: dato atto che si procederà distintamente alla discussione e alla relativa votazione degli interventi puntuali inseriti nella variante al P.I prima della votazione finale della presente deliberazione.

Consigliere Celin: facciamo una variante per fare in modo che non succeda come per i tredici appartamenti.

Sindaco: è un permesso di costruire che eserciterà la propria potenzialità.

Arch. Friso, Resp. sett. urbanistica, ed. privata: se il Consiglio non approva la convenzione io non posso rilasciare il permesso di costruire.

Consigliere Celin: esiste un limite temporale?

Arch. Friso, Resp. sett. urbanistica, ed. privata: il limite temporale è relativo al permesso di costruire.

Sindaco pone in votazione l'emendamento che stabilisce di fare un voto unico invece di un voto per ogni intervento puntuale.

Con voti favorevoli ed unanimi è approvato l'emendamento.

A seguito delle misure restrittive previste dall'emergenza epidemiologica legata al Covid-19, la seduta del consiglio è a porte chiuse.

La seduta viene videoripresa come da regolamento per le riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO CHE** l'art. 12 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11 "*Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*" prevede che la pianificazione urbanistica comunale si sviluppi mediante il Piano regolatore comunale (P.R.C.) che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del territorio (PAT), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli interventi (P.I.);

### RICORDATO CHE:

- ▮ il Comune di Noventa Padovana è dotato del Piano di Assetto del Territorio, approvato con prescrizioni con Decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 155 del 17/11/2017, a seguito della VTR del 19.10.2017, successivamente pubblicato nel BUR 116 del 01.12.2017 e, conseguentemente, divenuto efficace il 16.12.2017 (15 giorni dopo la pubblicazione);
- ▮ con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 25/05/2018, è stato preso atto dell'avvenuto adeguamento degli elaborati del PAT alle prescrizioni di cui al punto precedente;
- ▮ successivamente all'approvazione del PAT, è stato svolto un lavoro di allineamento cartografico e normativo del PRG approvato nel 2002, alle varianti che sono intercorse nei successivi quindici anni; tale adeguamento è stato approvato con DCC n. 23 del 25/05/2018;
- ▮ ai sensi del comma 5-bis dell'art.48 della Legge Regionale n. 11/2004, a seguito dell'approvazione del Piano di Assetto del Territorio, il Piano Regolare Generale vigente nel Comune di Noventa Padovana, è diventato il primo Piano degli Interventi per le parti compatibili con il P.A.T. stesso ;
- ▮ con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 25/05/2018 è stata approvata la prima variante al Piano degli Interventi (P.I.), relativa a modifica normativa inerente la disciplina degli interrati e dei parcheggi e modifica di 3 schede B di tutela del patrimonio storico;
- ▮ con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 09/06/2020 è stata approvata la Variante di Adeguamento alla L.R. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento di consumo di suolo";

### PREMESSO altresì che:

- ▮ ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. n. 11/2004, il Piano degli Interventi è lo strumento che, in coerenza e in attuazione del P.A.T., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità;
- il procedimento di formazione del Piano degli Interventi e delle sue varianti è disciplinato dall'art. 18 della sopra citata legge regionale;

**VISTO** l'art. 18 "*Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli Interventi*" della Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11, e in particolare:

- Il comma 1, ai sensi del quale "*il Sindaco predispose un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del Comune nel corso di un apposito Consiglio Comunale*";

- Il comma 2, a tenore del quale “*Il Piano degli Interventi è adottato e approvato dal Consiglio Comunale. L’adozione del Piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati*”;

**CONSIDERATO** che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 30.04.2019 ad oggetto: “*Illustrazione del Documento Programmatico Preliminare relativo alla Variante n. 2 al piano degli interventi - art. 18, comma 1 della l.r. 11/2004*” il Comune ha reso noto gli obiettivi che, nei prossimi 5 anni, il PI dovrà perseguire ed attivato il processo di partecipazione dando così avvio al procedimento di concertazione e partecipazione dello strumento urbanistico in formazione, di cui ai commi 1 e 2, art. 18 della L.R. n. 11/2004;
- a seguito dell’illustrazione del Documento del Sindaco, è stato pubblicato nel sito internet del comune il Documento integrale ed è stato dato avviso dell’incontro di partecipazione.
- L’incontro di partecipazione ai sensi dell’art. 5 della LR 11/2004 è avvenuto in data 24.09.2019 alle ore 19.00 presso Villa Grimani Valmarana. L’avviso è stato pubblicato sul portale web del comune e sono stati invitati a partecipare associazioni e cittadini.
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 01-08-2019 ad oggetto: “*Variante n. 2 al piano degli interventi (p.i.) - art. 18 l.r. n. 11/2004 e s.m.i. - Avviso pubblico, linee guida e criteri generali per la raccolta delle manifestazioni di interesse propedeutiche alla formazione del P.I. - Approvazione*” sono stati approvati gli elaborati, predisposti dal Servizio Urbanistica, attinenti ai temi contenuti nel Documento Programmatico Preliminare di cui alla citata DCC 16/2019 e costituiti da linee guida, modulistica e avviso.

**DATO ATTO** che l’Amministrazione Comunale:

- ha scelto di procedere alla stesura, adozione e successiva approvazione della presente Variante n. 2 al Piano degli Interventi, in ottemperanza alla legge urbanistica regionale, in coerenza del PAT vigente e sulla base del Documento Programmatico Preliminare approvato, per ridefinire puntualmente alcuni aspetti delle tipologie edilizie ed il numero massimo di alloggi ammessi in alcune Zone Territoriali Omogenee del PRG comunale (divenuto primo PI) del territorio di Noventa Padovana, inserendo delle indicazioni normative per tali zone all’interno del Repertorio Normativo;
- tenuto conto che il numero di alloggi influisce sul carico urbanistico delle varie zone (risultando correlato alla presenza di nuclei familiari, uno per ciascun alloggio) nell’esercizio del proprio potere pianificatorio, vuole limitare la possibilità di snaturare alcuni quartieri caratterizzati dalla presenza di case isolate, a seguito del possibile inserimento di edifici plurifamiliari, prevedendo in dette aree il numero massimo di tre alloggi;
- intende, per alcune ZTO caratterizzate da presenza di case isolate (uni, bi e trifamiliari) individuate dal Settore Urbanistica, inserire la seguente prescrizione sul Repertorio Normativo: “*Per gli interventi di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione e di ampliamento sono ammesse solamente le tipologie edilizie: unifamiliare, bifamiliare o tri familiare. In ogni caso, prescindendo dal tipo edilizio, è concessa la realizzazione di un massimo di tre alloggi complessivi. Sono fatti salvi gli eventuali edifici a blocco esistenti, plurifamiliari, che vedono confermati il numero degli alloggi esistenti*”.

**VISTO** altresì che:

- è stato richiesto un parere legale all’avv. prof. Alessandro Calegari, incaricato con determinazione Ufficio Urbanistica n. 370 del 13/07/2020, al fine di valutare l’ammissibilità della norma in argomento e la relazione della stessa rispetto alle leggi sovraordinate;
- che con nota prot. 10962 del. 20/07/2020 è pervenuto da parte dell’Avv. Calegari sopra citato, il “*parere legale in ordine alla legittimità della proposta di variante al Piano degli Interventi relativa alla salvaguardia delle caratteristiche tipologiche edilizie di alcune zone del territorio comunale*” (agli atti), che conforta l’operato dell’Amministrazione e dell’ufficio ravvisando l’ammissibilità legale della variante in argomento;

**RICHIAMATI** gli elaborati predisposti dall’ufficio tecnico comunale, acquisiti al protocollo con n. 10975 del 20/07/2020:

ELABORATI DESCRITTIVI

- Elab. 01 Relazione Tecnica  
 Elab. 02 Repertorio Normativo (Vigente, Variante e Comparativo);

ELABORATI DI VALUTAZIONE

- Elab. 03 Rapporto Ambientale Preliminare (Verifica di Assoggettabilità a VAS)  
 Elab. 04 Relazione Tecnica - Dichiarazione di Non Necessità della procedura di Valutazione di Incidenza  
 Elab. 05 Asseverazione idraulica

**DATO ATTO** che:

- in data 20/07/2020, prot. 10976, l'Asseverazione Idraulica (Elab. 05) a firma dell'arch. Stefania Friso è stata trasmessa all'Unità Periferica del genio Civile di Padova e al Consorzio di Bonifica Bacchiglione, per i rispettivi pareri di competenza, ai sensi della DGRV 3637/2002;
- a seguito dell'adozione della presente variante al P.I., dovranno essere predisposti e trasmessi all'Unità Regionale competente gli ulteriori seguenti ELABORATI DI VALUTAZIONE:
  - Elab. 03 Rapporto Ambientale Preliminare (Verifica di Assoggettabilità a VAS)
  - Elab. 04 Relazione Tecnica - Dichiarazione di Non Necessità della procedura di Valutazione di Incidenza

**PRECISATO CHE** i contenuti della Variante n.2 al Piano degli Interventi:

- riguardano l'inserimento di una norma prescrittiva per alcune ZTO al fine di salvaguardare le caratteristiche di zone urbane dal tessuto a bassa densità e connotate dalla presenza di case isolate;
- sono descritti nella "*Relazione Illustrativa*", elaborato n. 1 della presente Variante n. 2 P.I., elaborato che indica anche le modalità di scelta delle ZTO interessate dal provvedimento;
- sono conformi a quanto previsto nel "*Documento del Sindaco*" illustrato al Consiglio Comunale nella seduta del 30/04/2020, DCC n. 16;
- sono coerenti con le scelte strategiche del PAT vigente;

**VISTO** che gli elaborati oggetto del presente provvedimento sono stati in fase preliminare esaminati dalla Prima Commissione Consiliare "Gestione del territorio, Ambiente e Lavori Pubblici";

**VISTI**, inoltre:

- la Legge 17 agosto 1942, n.1150 "*Legge urbanistica*" e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11 "*Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*" e successive modifiche e integrazioni;
- gli atti di indirizzo adottati dalla Giunta Regionale ex art 50, comma 1, della L.R. n. 11/2004;
- il D.Lgs. n. 267/2000 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;

**RITENUTA** la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;

**DATO ATTO** dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del D.P.R. 62/2013, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento;

**DATO ATTO** altresì, ai sensi dell'art. 78, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 267/2000, che:

- "Gli amministratori di cui all'art. 78, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
- L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
- Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con: sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale.



- Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico";

**DATO ATTO** che, ai fini e per gli effetti dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, lo schema del presente provvedimento e i relativi elaborati tecnici vengono preventivamente pubblicati sul sito internet comunale nella sezione *Amministrazione Trasparente*, sottosezione *Pianificazione e Governo del Territorio*;

**DATO ATTO** che si procederà distintamente alla discussione e alla relativa votazione degli interventi puntuali inseriti nella variante al P.I. prima della votazione finale della presente deliberazione;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

### D E L I B E R A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
1. **DI ADOTTARE** ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 e successive modificazioni, la Variante n. 2 al vigente Piano degli Interventi, redatta dal Settore Urbanistica del Comune di Noventa Padovana, composta dagli elaborati di seguito indicati:

#### ELABORATI DESCRITTIVI

Elab. 01	Relazione Tecnica
Elab. 02	Repertorio Normativo (Vigente, Variante e Comparativo);

#### ELABORATI DI VALUTAZIONE

Elab. 03	Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale (scheda)
Elab. 04	Relazione Tecnica - Dichiarazione di Non Necessità della procedura di Valutazione di Incidenza
Elab. 05	Asseverazione idraulica

3. **DI DARE ATTO CHE** a seguito dell'adozione della variante, dovranno essere predisposti e trasmessi all'Unità Regionale competente gli ulteriori seguenti **ELABORATI DI VALUTAZIONE**:
 

Elab. 03	Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale (scheda)
Elab. 04	Relazione Tecnica - Dichiarazione di Non Necessità della procedura di Valutazione di Incidenza
4. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.18, comma 3, della legge regionale n.11/2004, entro 8 giorni dall'adozione la variante è depositata a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi presso la sede del comune, decorsi i quali chiunque può, entro i successivi 30 giorni, formulare osservazioni; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo pretorio e sul sito informatico del Comune, come stabilito dal comma 1 art. 7 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29;
5. **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che, a mente dell'art.18, comma 4, della citata legge regionale 11/2004, nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio comunale decide sulle stesse e approva definitivamente la variante.
5. **DI PROCEDERE**, ex art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione della presente deliberazione e degli elaborati tecnico-progettuali con la stessa adottati, sul sito istituzionale del Comune, nella Sezione *Amministrazione Trasparente*, Sottosezione *Pianificazione e Governo del Territorio*.

6. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Tecnica, o suo sostituto, gli adempimenti conseguenti così come previsti dalla L.R. 23/04/2004 n. 11.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione unanime favorevole,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	<b>L.R. 23 APRILE 2004, n. 11, art. 18 - VARIANTE ALLE N.T.A. DEL P.R.G. VIGENTE (DIVENUTO PRIMO P.I. PER LE PARTI COMPATIBILI CON IL PAT) - ADOZIONE</b>
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO  
BISATO LUIGI**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i)

**Il Segretario generale  
BERGAMIN RAFFAELE MARIO**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i)

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: L.R. 23 APRILE 2004, n. 11, art. 18 - VARIANTE ALLE N.T.A. DEL P.R.G. VIGENTE (DIVENUTO PRIMO P.I. PER LE PARTI COMPATIBILI CON IL PAT) - ADOZIONE**

### REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-07-20

Il Responsabile del servizio  
F.to CECCARELLO EVA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 22 del 24-07-2020**

**Oggetto: L.R. 23 APRILE 2004, n. 11, art. 18 - VARIANTE ALLE N.T.A. DEL  
P.R.G. VIGENTE (DIVENUTO PRIMO P.I. PER LE PARTI  
COMPATIBILI CON IL PAT) - ADOZIONE**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 735.

COMUNE DI NOVENTA  
PADOVANA li 30-07-2020

L' INCARICATO

—  
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 22 del 24-07-2020**

**Oggetto: L.R. 23 APRILE 2004, n. 11, art. 18 - VARIANTE ALLE N.T.A. DEL  
P.R.G. VIGENTE (DIVENUTO PRIMO P.I. PER LE PARTI  
COMPATIBILI CON IL PAT) - ADOZIONE**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L'INCARICATO  
BERGAMIN RAFFAELE MARIO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa